

Esente da bollo ai sensi  
della Circolare Agenzia  
Entrate n. 21/2003

**COMUNE DI MILANO**

**AREA SPORT TURISMO E QUALITA' DELLA VITA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO  
SPORTIVO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “S.  
GUGLIELMETTI”, DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO A MILANO IN  
VIA OVADA, 40.**

**TRA**

il COMUNE DI MILANO con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 3 – (C. F. 01199250158), rappresentato dal Dott. Mario Almasio, nato [REDACTED] [REDACTED] che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Area Sport Turismo e Qualità della Vita ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’articolo 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione dell’Incarico Dirigenziale del 2.08.2019 – Atti PG. 0350140/2019

**E**

la FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA (P.IVA 01385631005 – C.F. 05299330588) con sede legale in Roma – Viale Tiziano n. 70, rappresentata dal Cav. Gherardo Tecchi [REDACTED] che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente, i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

**PREMESSO CHE**

- a) Il Comune di Milano è proprietario dell’impianto sportivo sito in Via Ovada denominato “Centro Sportivo di Alta Specializzazione S. Guglielmetti” e insiste su un’area di circa mq 6.007,00 identificata al Nuovo Catasto Urbano al foglio

577 - mappale 139, come risulta dalla planimetria allegata:

- b) L'impianto sportivo è costituito da un edificio di due piani fuori terra che ospita la palestra di alta specializzazione, locali adibiti a dormitorio per gli atleti federali, uffici, servizi ed un'area a verde con parcheggio auto;
- c) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina l'istituto giuridico dell'Accordo di Collaborazione, istituto che formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni le quali disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- d) la comunione di interessi è, pertanto, alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni, nei quali è disciplinata un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso e senza porre l'ente stesso in una situazione privilegiata rispetto ad eventuali concorrenti;
- e) la Federazione Ginnastica d'Italia è l'unico ente deputato a gestire un impianto di natura "federale" con le caratteristiche di "Alta Specializzazione", tale da potenziare le attività che ha già svolto nel corso degli anni a vantaggio della città e dell'intero movimento sportivo nazionale e soddisfare così l'interesse pubblico richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- f) il Comune di Milano infatti intende garantire la promozione della pratica dello sport agonistico, tenuto conto che la Federazione Ginnastica d'Italia è l'ente con i compiti istituzionali di formazione e crescita di atleti di rilievo nazionale e internazionale;
- g) l'interesse di cui ai precedenti punti e) e f) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
- h) con nota in data 16.04.2020 la Federazione Ginnastica d'Italia ha presentato un progetto inerente la riqualificazione in termini di efficienza energetica

dell'impianto sportivo, corredato da un Piano Economico Finanziario asseverato dall'Area Gestione Fiscalità e Controlli in data 26.11.2020;

- i) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1367 del 4.12.2020 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Federazione Ginnastica d'Italia per lo sviluppo del Centro Sportivo Federale Alta Specializzazione "S.Guglielmetti" sito in Via Ovada, 40;
- j) con Determinazione Dirigenziale n 11068 del 30.12.2020 è stato approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1) FINALITA' E OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il COMUNE DI MILANO e la FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA sottoscrivono l'Accordo di Collaborazione allo scopo di perseguire l'obiettivo comune di garantire la promozione della pratica dello sport agonistico, tenuto conto che la Federazione Ginnastica d'Italia è l'ente sottoposto alla vigilanza del CONI, ente pubblico, con i compiti istituzionali di formazione e crescita di atleti di rilievo nazionale e internazionale.

**ART. 2) IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

**Il Comune di Milano si impegna a:**

- mettere a disposizione della Federazione Ginnastica d'Italia l'impianto sportivo di Via Ovada, 40 per lo svolgimento delle attività sportive dalla stessa organizzate;
- promuovere tutte le attività di cui al presente Accordo mediante i propri canali promozionali quali, a titolo esemplificativo, sito istituzionale, newsletters, ecc.....;

- garantire il monitoraggio ed il controllo sull'attività complessiva del centro, sulla realizzazione degli investimenti previsti dal piano economico finanziario, sul rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**La Federazione Italiana Ginnastica d'Italia si impegna a:**

- effettuare tutti gli investimenti previsti nel piano economico finanziario presentato e asseverato;
- reinvestire negli interventi di manutenzione e riqualificazione dell'impianto sportivo gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive;
- farsi carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- farsi carico dei pagamenti relativi alle utenze e forniture necessarie per la conduzione dell'impianto sportivo;
- assicurare che l'uso del bene per lo svolgimento della propria attività avvenga secondo le norme e i regolamenti in materia e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- costituire un deposito cauzionale pari ad €. 5.000,00 anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa per tutta la durata del presente Accordo, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- produrre polizza assicurativa per responsabilità civile che copra eventuali danni a terzi o a cose relativamente all'attività sportiva nonché ai rischi che possano gravare sull'immobile;
- condividere preventivamente con il Comune di Milano eventuali modifiche, innovazioni e migliorie che la Federazione Ginnastica d'Italia intende realizzare all'interno del centro sportivo, ai fini delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 4) DURATA E FACOLTA' DI RECESSO**

Il presente Accordo di Collaborazione ha la durata di anni 19 a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

In caso di recesso unilaterale di una delle Parti, tale facoltà è ammessa dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso, con raccomandata R/R.

#### **ART. 5) – DIVIETO DI MODIFICA DEI SOGGETTI**

È vietato modificare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

È data facoltà alla Federazione Ginnastica d'Italia di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione dell'impianto sportivo, previa comunicazione al Comune di Milano. Anche in tal caso la Federazione Ginnastica d'Italia rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Milano per l'attività svolta.

#### **ART.6) – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE**

1. La Federazione Ginnastica d'Italia si impegna alla conduzione dell'impianto sportivo e dei relativi locali di pertinenza, alla realizzazione degli interventi di riqualificazione in conformità ai lavori proposti e a garantire l'adeguamento delle strutture alla normativa CONI.
2. I progetti, preliminarmente assentiti dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere realizzati entro il termine dei 3 anni dal rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo equipollente, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali.
3. La Federazione Ginnastica d'Italia ha l'obbligo di garantire che le opere siano eseguite da imprese qualificate secondo quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di

far sorvegliare dai propri Uffici l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la rispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto tecnico. Le opere realizzate dovranno essere collaudate a cura e spese della Federazione Ginnastica d'Italia. Il collaudatore sarà designato dall'Amministrazione Comunale e nominato dalla Federazione Ginnastica d'Italia. A fine lavori la Federazione Ginnastica d'Italia dovrà presentare, oltre a tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate, le fatture relative ai costi sostenuti o, in alternativa, copia dei contratti stipulati con gli esecutori delle opere o ogni altro atto o documento attestante il valore dell'investimento dichiarato.

4. Sarà obbligo della Federazione Ginnastica d'Italia di essere iscritto alle white list, se soggetto che svolge attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, anche se dette attività non sono oggetto dell' Accordo.
5. Sarà obbligo della Federazione Ginnastica d'Italia avvalersi di soggetti iscritti alle white list per lo svolgimento di attività che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012.
6. Entro un anno dalla fine lavori, la Federazione Ginnastica d'Italia dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento catastale, a nome del Comune di Milano, per eventuali nuove opere.
7. La Federazione Ginnastica d'Italia è tenuta a presentare al Comune di Milano il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, entro quattro mesi dalla sua chiusura.
8. La Federazione Ginnastica d'Italia è tenuta a comunicare al Comune di Milano l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante

e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi entro 30 giorni.

9. È a carico della Federazione Ginnastica d'Italia la comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo o di alcune sue parti.

#### **ART.7) MODALITA' DI UTILIZZO**

1. L'organizzazione delle attività ammesse compete alla Federazione Ginnastica d'Italia e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti gli utenti dell'Impianto sportivo.
2. Il Comune di Milano si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull'attività svolta dalla Federazione Ginnastica d'Italia e sulla regolare esecuzione del presente Accordo.

#### **ART. 8) RISOLUZIONE E REVOCA DELL'ACCORDO**

1. L'Accordo può essere risolto nei seguenti casi:
  - a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Milano;
  - b) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata dell'impianto sportivo o di sue parti rilevanti per più di trenta giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario;
  - c) inosservanza da parte della Federazione Ginnastica d'Italia di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli del presente Accordo o per motivi di ordine pubblico;
  - d) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. L'Accordo può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

#### **ART. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente Accordo di Collaborazione sarà risolto di diritto qualora l'iter

amministrativo e la realizzazione dei lavori non vengano conclusi come programmati nel Piano Economico Finanziario, fatta salva la comprovata impossibilità da parte della Federazione Ginnastica d'Italia.

#### **ART. 10) – PERSONALE**

È a totale carico della Federazione Ginnastica d'Italia la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione dell'impianto sportivo, nonché di ogni altra attività connessa.

#### **ART. 11) - SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

Sono a carico della Federazione Ginnastica d'Italia la sorveglianza e la custodia dell'impianto e delle relative strutture. Dei danni derivanti dalla mancata o carente sorveglianza e custodia risponde esclusivamente la Federazione.

#### **ART. 12) – PUBBLICITA'**

1. È consentito l'utilizzo da parte della Federazione Ginnastica d'Italia degli spazi interni all'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato, da inoltrarsi all'Area Sport Turismo e Qualità della Vita e da approvarsi da parte del Comune di Milano, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.
2. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore della Federazione Ginnastica d'Italia.
3. La Federazione Ginnastica d'Italia si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Milano per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività istituzionali.

#### **ART. 13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**



Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di Collaborazione nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

#### **ART. 14) NORME FINALI**

1. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.
2. Il presente Accordo di Collaborazione non è soggetto a registrazione.
3. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente Accordo di Collaborazione, si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo della sua durata.
4. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione del presente Accordo tra il Comune di Milano e la Federazione Ginnastica d'Italia, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Milano.

Milano, 8 gennaio 2021

#### **FIRMATARI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**p. IL COMUNE DI MILANO**  
**Il Direttore dell'Area Sport Turismo e Qualità della Vita**  
**Dott. Mario Almasio**  
**(firmato digitalmente)**

**p. la FEDERAZIONE ITALIANA GINNASTICA D'ITALIA**  
**Il Presidente**  
**Cav. Gherardo Tecchi**  
**(firmato digitalmente)**